

REGOLAMENTO SPORTELLLO DEL CITTADINO

ORDINE AVVOCATI FORLÌ-CESENA

Il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Forlì-Cesena nella odierna seduta del 20 novembre 2013,

Visti gli articoli 30, comma 1, 35 comma 1 lett. *u)* e 30, comma 3 della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

visto ed integralmente richiamato il Regolamento per le modalità di accesso allo sportello del cittadino approvato dal CNF in data 19.4.13;

Così delibera

di istituire, presso questo Consiglio dell'ordine degli avvocati di Forlì-Cesena lo "Sportello del cittadino", sito presso i locali in uso a questo Consiglio dell'Ordine, al 4° Piano del Palazzo di Giustizia, in Forlì, P.zza Beccaria n. 1 e pertanto delibera di

ADOTTARE

Il seguente **regolamento attuativo dello sportello del cittadino** presso l'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena:

1) OGGETTO E SCOPO

E' istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena lo Sportello per il cittadino, volto a fornire un servizio di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso ai Servizi della giustizia, con esclusione di ogni attività di consulenza e con espresso divieto di fornire informazioni ed indicazioni su giudizi pendenti.

L'informazione fornita avrà carattere generale nelle seguenti materie: a) civile e fallimentare; b) penale; c) amministrativo; d) lavoro e non costituirà parere professionale.

In nessun modo le indicazioni fornite potranno sostituire il parere tecnico che dovrà sempre e comunque essere richiesto al singolo professionista.

2) ACCESSO AL SERVIZIO E BENEFICIARI

1. Può accedere allo sportello chiunque necessiti di informazione e orientamento per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.

2. L'accesso allo sportello è gratuito.

3. Lo sportello sarà aperto almeno un giorno alla settimana con l'orario indicato in bacheca e pubblicato sul sito web dell'ordine e sarà sospeso dall' 1 agosto al 15 settembre

4. Al fine di usufruire del servizio, l'utente dovrà firmare un modulo di consenso al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e delle norme vigenti in materia di "privacy"; nonché dichiarazione di consapevolezza circa la natura meramente informativa e di orientamento del servizio.

5. La richiesta di informazioni dovrà essere presentata in forma scritta presso la segreteria del Consiglio dell'ordine degli avvocati che comunicherà la data per l'incontro secondo il calendario che verrà predisposto dal Consiglio.

6. Il Consiglio dell'Ordine non trattiene alcun documento fornito dall'utente e non redige alcun verbale in relazione al servizio prestato

7. Il Consiglio dell'Ordine inserirà in apposito registro, al fine di poter verificare il rispetto delle disposizioni relative al divieto di assumere incarichi, i nominativi degli utenti dello sportello nonché del legale che ha fornito le informazioni oltreché, in sintesi ed ai medesimi fini, le questioni poste.

3) ELENCO DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALLO SPORTELLLO

1. Il Consiglio dell'Ordine tiene un elenco, aggiornato annualmente entro il 31 marzo, degli avvocati disponibili a rendere il servizio di sportello.
2. Il servizio di sportello è reso dal professionista gratuitamente senza alcun onere né a carico dell'utente né a carico dell'Ordine.
3. Possono essere iscritti avvocati del foro di Forlì-Cesena che non abbiano riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento, che non siano soggetti a procedimenti disciplinari in corso e che siano in regola con l'assolvimento dell'obbligo formativo e con il pagamento del contributo di iscrizione all'Albo.
4. La domanda per l'inserimento nell'elenco, nella quale si potrà specificare la materia per la quale prestare la attività di sportello, dovrà pervenire alla segreteria dell'ordine entro il 28 febbraio di ogni anno dichiarando di accettare le norme del presente regolamento e specificando i settori di attività di competenza come da moduli allegati di cui il Consiglio potrà richiedere adeguata dimostrazione. Nello stesso termine si dovrà far pervenire domanda di cancellazione.
5. Il calendario con i turni di presenza allo sportello verrà redatto dal Consiglio con criteri che garantiscano la rotazione di tutti gli iscritti in elenco e verrà reso noto entro il 31 marzo di ogni anno.
6. Sulla base delle richieste pervenute, il Consiglio provvederà a formare un registro dei consulenti, da intendersi a tempo indeterminato e che verrà aggiornato a cadenza annuale o semestrale, unitamente ai relativi turni, che saranno pubblicati anche sul sito del COA di Forlì-Cesena.

4) ATTIVITA'

1. L'attività che viene posta in essere presso lo "Sportello per il cittadino" è tenuta presso l'Ordine degli Avvocati di Forlì-Cesena nei giorni e nelle ore indicati dallo stesso, almeno due volte alla settimana per due ore consecutive. Essa verterà nella comunicazione di informazioni e consulenze di carattere generale: circa gli strumenti di tutela previsti dall'ordinamento nelle diverse materie giuridiche., circa i tempi di massima di un giudizio, gli eventuali costi di massima dei medesimi secondo i parametri ministeriali, gli oneri tributari e le conseguenze della soccombenza; in materia di difesa di ufficio i requisiti e le condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato; nonché circa l'esistenza di procedure di risoluzione alternativa, eventualmente costituite presso il medesimo Consiglio dell'Ordine.

5) GRATUITA' DELLO SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il servizio e le consulenze sono gratuiti. E' pertanto vietato all'avvocato ricevere denaro o altro tipo di compenso per tale attività da parte del soggetto richiedente o da terzi per suo conto.

6) DIVIETI ED INCOMPATIBILITA'

1. All'avvocato che svolge le attività dello sportello è fatto divieto:
 - a) di indicare il nominativo di avvocati che possano assumere l'incarico professionale relativo alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento;
 - b) di assumere incarichi professionali dal beneficiario dei servizi resi in relazione alla questione per cui sono fornite informazioni e orientamento.
 - c) di assumere qualunque tipo di incarico professionale dal beneficiario dei servizi anche per questioni diverse da quelle sottoposte alla richiesta di informazioni in sede di sportello per il periodo di 1 anno
2. I divieti di cui al comma precedente si estendono anche al coniuge, ai parenti fino al secondo grado, nonché agli associati, ai soci e ai colleghi che esercitano nello studio del professionista che abbia prestato l'attività di sportello.
3. Il Consiglio dell'Ordine tiene, anche in forma telematica, un registro ove annota, le generalità degli iscritti nell'elenco di cui all'art. 3, i soggetti nei cui confronti è stata resa l'attività di informazione e

orientamento e la sommaria indicazione dell'oggetto dell'attività stessa, così come previsto al precedente art. 2 comma 6 del presente Regolamento.

7) VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO

Fatta salva la valutazione sotto il profilo deontologico e disciplinare delle condotte che violano il presente regolamento, comporta l'esclusione dall'elenco:

- a)* la mancata presenza dell'avvocato allo sportello nel turno di riferimento senza giustificato motivo;
- b)* il rifiuto o l'omissione ingiustificati di prestare l'attività di sportello alla persona che accede al servizio;
- c)* il venir meno dei requisiti di accesso all'elenco dei professionisti di cui all'art. 3
- d)* la violazione dei divieti di cui all'art. 4.

8) ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 30.11.2013.